

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 - Informazioni sull'applicazione

Finalità e campo di applicazione (art. 1)

Il decreto determina le tariffe e stabilisce, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, compresi quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di:

- Alimenti e sicurezza alimentare
- Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA)
- Mangimi
- Salute animale
- Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
- Benessere degli animali
- Immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari

Le tariffe di cui al decreto non si applicano:

- a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:

- a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;
- b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;
- c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;
- d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste.

Definizioni (art. 2)

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento (UE) 2017/625 e le seguenti:

a) «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura;

c) «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1:

- 1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;

Dr. Luca Cianti
Direttore Area
Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Dipartimento della Prevenzione

Presidio
51100 Pistoia – Viale Matteotti 19
Telefono: 0573 353615

E-MAIL:
areaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

PEC:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

- 2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;
- 3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento;

d) e' considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione (Art.5)

L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell'interesse e su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attività di esportazione, applicherà la tariffa su base oraria (articolo 10, comma 2). Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzate al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. Sono a carico dell'operatore e in aggiunta alle suddette tariffe i costi delle eventuali verifiche analitiche (analisi, prove, diagnosi).

Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale (Art. 6)

C. 1 - Per quanto concerne i controlli ufficiali nei **macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina**, l'Azienda sanitaria locale applicherà su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste rispettivamente all'allegato 2, sezione 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria e emetterà le richieste di pagamento con periodicità almeno trimestrale.

Per il calcolo della tariffa su base oraria si farà riferimento alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6,00 alle ore 18,00 per la visita *ante mortem* e l'ispezione *post mortem*, relativamente all'attività di macellazione e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. Sono escluse dal calcolo della tariffa su base oraria e calcolate in aggiunta alla tariffa più favorevole quelle previste all'art. 8 c. 1 e all'art. 9 c. 1 del decreto, ovvero:

- I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali non programmati o su richiesta degli operatori (art. 9 c. 1)
- I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta degli operatori quando sono effettuati: a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; b) nei giorni festivi; c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o delle altre attività ufficiali. La tariffa per questi controlli, calcolata su base oraria, è maggiorata del 30%. (art. 8 c.1)

L'operatore responsabile dello stabilimento dovrà concordare con l'Azienda sanitaria locale la programmazione delle giornate e degli orari di macellazione, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali.

Dr. Luca Cianti
 Direttore Area
 Sanità Pubblica Veterinaria e
 Sicurezza Alimentare
 Dipartimento della Prevenzione

Presidio
 51100 Pistoia – Viale Matteotti 19
 Telefono: 0573 353615

E-MAIL:
 areaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

PEC:
 prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

C. da 2 a 5 - Per i controlli ufficiali effettuati nei **laboratori di sezionamento, negli stabilimenti della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura** si applicherà, su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria, riferita al numero delle ore di controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. Sono escluse dal calcolo della tariffa su base oraria e calcolate in aggiunta alla tariffa più favorevole quelle previste all'art. 8 c. 1 e all'art. 9 c. 1 del decreto (vedi quanto riportato al paragrafo precedente).

Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse attività di cui all'allegato 2 sezioni da 1 a 5, si applica la somma delle tariffe determinate per ciascuna sezione.

L'operatore responsabile dello stabilimento entro il 15 di ogni mese dovrà comunicare all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente utilizzando i moduli contenuti nel decreto (moduli 2, 4, 5 allegato 4). In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore l'azienda sanitaria locale applica la tariffa calcolata su base oraria.

L'Azienda sanitaria locale emetterà le richieste di pagamento con periodicità almeno trimestrale.

C. da 6 a 12 - Per i controlli ufficiali effettuati negli **stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A** del decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti una quantità superiore al 50 % della propria merce, derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, si applicano le tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio:

- livello di rischio basso ⇒ 200€/anno,
- livello di rischio medio ⇒ 400€/anno e
- livello di rischio alto ⇒ 800€/anno.

Le tariffe sono applicate a prescindere dell'esecuzione del controllo ufficiale e nella Tabella A sono specificati i casi di esclusione dall'applicazione della tariffa.

Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, si applica **un'unica tariffa** corrispondente a quella dell'attività con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento.

Sono esclusi dal pagamento della tariffa forfettaria annua i Broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.

Sono comunque assoggettati al pagamento della tariffa forfettaria annua le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry.

L'operatore responsabile dello stabilimento trasmette all'Azienda sanitaria locale entro il mese di gennaio l'autodichiarazione (modulo 6 all. 4 del decreto) compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora non ci siano variazioni rispetto alle informazioni fornite non sarà necessario inviare una nuova autocertificazione. In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, da parte dell'operatore l'Azienda sanitaria locale applica, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A relativa al livello di rischio attribuito nell'anno di riferimento (art. 13 e 17 del decreto)

Dr. Luca Cianti
Direttore Area
Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Dipartimento della Prevenzione

Presidio
51100 Pistoia – Viale Matteotti 19
Telefono: 0573 353615

E-MAIL:
areaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

PEC:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

C. da 13 a 14 - Le tariffe per il **riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per le autorizzazioni** diverse dai riconoscimenti sono riportate all'allegato 2, sezione 8 del decreto.

Per il **riconoscimento condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti** qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria, in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento, alla tariffa forfettaria verrà aggiunta la tariffa calcolata su base oraria.

Per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo e per la **registrazione e i relativi aggiornamenti** si applicano le tariffe forfettarie riportate nell'allegato 2, sezione 8 rispettivamente ai punti 5 e 7 del decreto.

Le tariffe per l'aggiornamento del riconoscimento e della registrazione non sono dovute per i seguenti casi:

- a) sospensione o revoca del riconoscimento;
- b) sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
- c) variazione della toponomastica;
- d) variazione di rappresentate legale di società di capitali.

Per il rilascio di **autorizzazioni diverse dai riconoscimenti** si applica la tariffa oraria di cui all'art. 10 comma 2 del decreto.

Per la registrazione e i relativi aggiornamenti è prevista la tariffa forfettaria di € 20,00 che a partire dal 01 gennaio 2022 potrà essere **pagata esclusivamente** mediante il servizio di pagamento on-line **PagoPA** sulla **piattaforma regionale IRIS** nella sezione **pagamenti spontanei** dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro alla voce **DLgs 32/21 - Registrazione e aggiornamento**.

Il link per accedere è il seguente:

https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=DLGS3221_REG_AGG&idEnte=600D70B955EF5D54009F

Consulta la pagina del sito dedicata per tutte le informazioni sulle modalità di pagamento.

Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta (Art. 7)

La prestazione è rilasciata secondo quanto previsto dalla disciplina regionale. L'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a), comprensiva dell'ispezione del primo animale. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b). Gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale.

Maggiorazioni (Art. 8).

C. 1 - Ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, si applica la tariffa su base oraria, maggiorata del 30 %, quando sono effettuati:

- a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
- b) nei giorni festivi;

Dr. Luca Cianti
Direttore Area
Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Dipartimento della Prevenzione

Presidio
51100 Pistoia – Viale Matteotti 19
Telefono: 0573 353615

E-MAIL:
areaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

PEC:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale.

Le richieste da parte dell'operatore dovranno essere inoltrate all'Azienda sanitaria locale con modalità che consentano di tracciare la data e l'ora della richiesta (mail o pec).

C. 4 - La tariffa applicata all'operatore è maggiorata dello 0,5% per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Questa maggiorazione non si applica alle tariffe per il riconoscimento condizionato, la registrazione e le autorizzazioni (sez. 8 all. 2 decreto) e alle tariffe per l'ispezione in caso di macellazione fuori dal macello per autoconsumo (sez. 9 all. 2 decreto).

Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale (Art. 9).

C. da 1 a 3 - Per i controlli ufficiali originariamente **non programmati** e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati **su richiesta** degli operatori si applicherà la tariffa calcolata su base oraria, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali.

Per controlli ufficiali originariamente non programmati si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità per verificarne la risoluzione, o sospetta non conformità successivamente confermata da parte dell'Autorità competente ufficiale o da parte dell'operatore.

Per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli:

- a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;
- b) per l'attività export di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
- c) per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza

C. 5 - Per l'ispezione ante mortem in caso di **macellazione d'urgenza al di fuori del macello**, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem.

Nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello non si applicano riduzioni alle tariffe previste dall'art. 6 c. 1 e 3 del decreto per i macelli.

Gli **importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio** effettuate nell'ambito dell'ispezione **post mortem** degli animali sottoposti a **macellazione d'urgenza** fuori dal macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale (Art. 6 c. 16).

Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria (Art. 10)

La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali è definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorità competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (UE) 2017/625.

L'importo della tariffa oraria è di € 80,00. La tariffa è determinata moltiplicando la tariffa oraria per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali.

Dr. Luca Cianti
Direttore Area
Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Dipartimento della Prevenzione

Presidio
51100 Pistoia – Viale Matteotti 19
Telefono: 0573 353615

E-MAIL:
areaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

PEC:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

La frazione oraria minima da considerare è il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non sarà computato il tempo per il viaggio.

Provvedimenti per omessa comunicazione (Art. 17)

C. 1 e 2 - In caso di omessa comunicazione e invio da parte dell'operatore dei moduli 2, 4, 5 allegato 4, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, come da modulo 6 dell'allegato 4, da parte dell'operatore, l'Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A.

Provvedimenti per omesso pagamento (Art. 17)

C. da 3 a 6 - Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30% all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi sessanta giorni da quest'ultima richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva e contestualmente:

- per i **macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina** sospende il controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospensione dell'attività di macellazione e di lavorazione della selvaggina
- per gli **stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6**, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.

Stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004

Si riportano di seguito le attività oggetto di rilascio di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 per le quali si applicano le tariffe di cui alle sezioni 1-6 dell'allegato 2.

Sezione 1 - Tariffe per controlli ufficiali nei macelli. Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- Sezione I: macelli di ungulati domestici – SH
- Sezione II: macelli di pollame e lagomorfi – SH
- Sezione III: macelli di selvaggina di allevamento – SH

Sezione 2 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- Sezioni I, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di ungulati domestici, di carni di selvaggina di ungulati selvatici allevati e di carni di selvaggina selvatica grossa – CP
- Sezioni II, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di pollame e lagomorfi e di carni di piccola selvaggina di penna e di pelo allevata o cacciata – CP

Sezione 3 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina. Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli

Dr. Luca Cianti
Direttore Area
Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Dipartimento della Prevenzione

Presidio
51100 Pistoia – Viale Matteotti 19
Telefono: 0573 353615

E-MAIL:
areaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

PEC:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV: centri di lavorazione della selvaggina - GHE, relativamente alla selvaggina cacciata o abbattuta nell'ambito dei piani di controllo, come da normative nazionali e regionali sulla protezione della fauna omeoterma.

Sezione 4 - Tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX:

- Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione - PP
- Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico - PP

Sezione 5 – Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- a) Sezione VIII: prodotti della pesca – Impianti dei prodotti della pesca freschi - FFPP
- b) Sezione VIII: prodotti della pesca – mercato ittico all'ingrosso - WM
- c) Sezione VIII: prodotti della pesca – impianto collettivo per le aste – AH

Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue.

Le tariffe della presente sezione si applicano agli stabilimenti elencati nell'allegato 2 sez. 6 tabella A. In questo elenco sono ricompresi gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 per le seguenti attività:

- Sezione V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni macinate – MM
- Sezione V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Preparazioni di carni – MP
- Sezione V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni separate Meccanicamente – MSM
- Sezione VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP
- Sezione VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di depurazione – PC
- Sezione VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di spedizione – DC
- Sezione VII Prodotti della pesca: Impianto per carni di pesce separate meccanicamente – MSM
- Sezione VII Prodotti della pesca: Impianto di trasformazione – PP
- Sezione IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccolta – CC
- Sezione IX Latte e prodotti a base di latte: Stabilimento di trasformazione – PP
- Sezione IX Latte e prodotti a base di latte: Stagionatura – PP
- Sezione X Uova e ovo prodotti: Centro di imballaggio – EPC
- Sezione X Uova e ovo prodotti: Stabilimento produzione uova liquide – LEP
- Sezione X Uova e ovo prodotti: Stabilimento di trasformazione – PP
- Sezione XI Cosce di rana e lumache: Macello – SH
- Sezione XI Cosce di rana e lumache: Stabilimento di trasformazione – PP
- Sezione XII Grassi animali fusi: Centro di raccolta – CC
- Sezione XII Grassi animali fusi: Stabilimento di trasformazione – PP
- Sezione XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati: Stabilimento di trasformazione – PP
- Sezione XIV Gelatine: Centro di raccolta (ossa e pelli) – CC
- Sezione XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione – PP
- Sezione XV Collagene: Centro di raccolta (ossa e pelli) – CC

Dr. Luca Cianti
 Direttore Area
 Sanità Pubblica Veterinaria e
 Sicurezza Alimentare
 Dipartimento della Prevenzione

Presidio
 51100 Pistoia – Viale Matteotti 19
 Telefono: 0573 353615

E-MAIL:
areaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

PEC:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

- Sezione XV Collagene: Stabilimento di trasformazione – PP
- Sezione XVI Prodotti altamente raffinati – PP
- Deposito frigorifero autonomo – CS
- Impianto autonomo di confezionamento – RW
- Mercato all'ingrosso – WM

Azienda USL Toscana centro



Dr. Luca Cianti
Direttore Area
Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Dipartimento della Prevenzione

Presidio
51100 Pistoia – Viale Matteotti 19
Telefono: 0573 353615

E-MAIL:
areaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

PEC:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it